

# Richiesta di autorizzazione unica e di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 21 settembre 2021, n. 2880 - Brugaletta, pres.; Barone, est. - Solar Italy XVI S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente ed a. (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Richiesta di autorizzazione unica e di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

Con istanza del 16 ottobre 2019, la Società Solar Energy ha chiesto l'attivazione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 152/2006 e la contestuale attivazione del procedimento volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzare in area agricola nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina.

Con nota prot. 74706 del 14 novembre 2019 l'Assessorato Territorio e Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza, informando tutti gli enti potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del Codice Ambiente.

Con nota prot. 6761 del 4.2.2020 l'A.R.T.A. ha comunicato l'intervenuta pubblicazione del Progetto ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4.

Con nota del 23 giugno 2020 l'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

In data 25 giugno 2020, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi nel corso della quale la Società ha illustrato le proprie controdeduzioni alle integrazioni chieste dal parere istruttorio della CTS ai fini della VIA.

Con istanza dell'11 novembre 2020 la società ha sollecitato *“l'indizione e convocazione della seconda Conferenza di Servizi al fine di consentire il proseguimento dell'iter autorizzativo del progetto”*.

La richiesta è stata reiterata con nota del 28 gennaio 2021.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la società ha proposto il ricorso in esame, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., evidenziando la natura perentoria dei termini fissati dall'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e l'obbligatorietà di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

Ha, inoltre, chiesto l'accertamento della fondatezza della pretesa alla realizzazione dell'impianto con condanna dell'amministrazione a concludere con esito positivo il procedimento non residuando, anche in ragione dell'interesse pubblico sotteso all'iniziativa, ulteriore margine di apprezzamento in capo all'autorità procedente.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma e ha successivamente depositato il parere definitivo rilasciato dalla CTS il 4 agosto 2021 riguardo alla compatibilità ambientale del progetto.

Alla camera di consiglio del 15 settembre 2021 il ricorso è stato posto in decisione come da verbale.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Va premesso, in punto di fatto, che l'Amministrazione resistente, dopo essersi regolarmente costituita, non ha depositato memorie a difesa dalle quali evincere se è stato adottato nelle more un provvedimento unico autorizzatorio, limitandosi a depositare solo il parere definitivo della CTS (parere favorevole condizionato). Pertanto, come si evince dall'esposizione dei fatti fornita dalla parte ricorrente e non contestata dall'amministrazione resistente, tutti i termini previsti dall'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 per il rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (espressamente qualificati quali termini "perentori" dal comma 8° dell'art. 27bis) sono decorsi venendo in rilievo, in particolare il comma 7° dell'art. 27 bis che - nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame - prevede che la conferenza sia indetta entro dieci giorni *“dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali”* e che il procedimento sia definito con provvedimento unico entro il termine di 120 giorni.

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza in esame e, in accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, con conseguente ordine all'Assessorato Territorio e Ambiente di definire il relativo procedimento con un provvedimento espresso (positivo o negativo), nel termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora, quale commissario ad acta, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un Dirigente della Regione munito della necessaria competenza, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza della parte interessata, nei successivi trenta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dell'ARTA.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della

fondatezza della sua pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3° del c.p.a., residuando significativi profili di discrezionalità in capo all'amministrazione regionale in ordine all'esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti che escludono che si sia in presenza di un'attività provvedimentale vincolata che invece costituisce il presupposto della possibilità di pronunciarsi in ordine alla "fondatezza della pretesa dedotta in giudizio".

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi precisati in motivazione e, per effetto, ordina all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana di provvedere, positivamente o negativamente, sull'istanza di parte ricorrente medesima nel termine di cui in motivazione.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega.

-Condanna l'Assessorato Territorio e Ambiente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge

*(Omissis)*

